

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2245

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2003 (*)

—————

Norme per la concessione di contributi statali
alle associazioni combattentistiche

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Dal momento della loro trasformazione da enti pubblici a enti morali di diritto privato, avvenuta nel 1979, le associazioni combattentistiche hanno sempre usufruito dell'indispensabile contributo dello Stato, erogato in virtù del riconoscimento del carattere istituzionale della loro attività, che è rivolta non solo agli iscritti ma alle intere categorie da esse rappresentate.

Il presente disegno di legge mira a rinnovare il contributo per il triennio 2003-2005, riprendendo la formulazione dell'ultimo provvedimento in materia, la legge 7 marzo 2001, n. 61, relativa al triennio 2001-2003.

Gli importi sono stati rivalutati del 6 per cento, tenendo conto degli indici d'inflazione registrati nell'ultimo triennio e del fatto che la proposta protrae i suoi effetti fino all'anno 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilanci.